



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

DEMM

DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA,
MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E
MANAGEMENT (CLASSE LM/77)

(approvato nel Consiglio di CdS del 7 maggio 2019 e modificato nel CdS dell'11 settembre 2019)

INDICE □

Sezione I – Ambito di applicazione □

Art. 1 – Ambito di applicazione □

Sezione II – Obiettivi formativi e organizzazione del Corso di Studio □

Art. 2 – Obiettivi formativi

Art. 3 – Durata del Corso di Studio e crediti universitari

Art. 4 – Organi □ di governo del Corso di studio

Art. 5 – Organizzazione interna al Consiglio del Corso di studio

Sezione III – Accesso al percorso formativo e organizzazione dell'attività didattica □

Art. 6 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale □

Art. 7 – Organizzazione e attività didattica □

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche

Art. 9 – Tirocini

Art. 10 – Esami di profitto e altre modalità di verifica dell'apprendimento □

Art. 11 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere □

Sezione IV – Percorso formativo e status degli studenti □

Art. 12 – Percorso formativo □

Art. 13 – Studenti impegnati a tempo parziale □

Art. 14 – Iscrizione a singoli insegnamenti □

Art. 15 – Trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio e opzioni da vecchi ordinamenti □

Art. 16 – Orientamento in itinere □

Art. 17 – Informazioni e servizi di supporto agli studenti □

Art. 18 – Prova finale □

Art. 19 – Valutazione della prova finale □

Art. 20 – Assicurazione della qualità delle attività didattiche □

Sezione V – Disposizioni finali □

Art. 20 – Disposizioni finali

Sezione I – Ambito di applicazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali rilevanti, del Regolamento didattico di Ateneo (d'ora in avanti RDA), del Regolamento didattico del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (d'ora in avanti RDD), nonché delle altre pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management (di seguito CdIMEM), afferente al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (nel seguito DEMM), istituito nell'ambito della classe LM-77, in conformità con il corrispondente Ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Sezione II – Obiettivi formativi, articolazione e organizzazione del Corso di Studio

Art. 2 – Obiettivi formativi del corso

1. Il CdIMEM, attraverso un'offerta formativa articolata in più curricula, si prefigge di sviluppare conoscenze e competenze nel campo manageriale e consulenziale con riferimento agli ambiti dell'economia, dello sviluppo dei territori e della finanza. In particolare il laureato magistrale in Economia e Management conosce ed è in grado di comprendere: □ le teorie economiche e i modelli gestionali per le imprese, pubbliche e private, con riferimento alle diverse aree funzionali caratterizzanti; □ gli strumenti quantitativi più evoluti per la valutazione dei sistemi economici, delle imprese e dei mercati; □ la normativa e i quadri regolamentari che disciplinano le imprese, i mercati, il sistema finanziario e le pubbliche amministrazioni. □

2. Il laureato magistrale in Economia e Management è in grado di: □ svolgere funzioni manageriali e di consulenza nelle aziende del settore privato e pubblico; □ analizzare lo scenario socio-economico in cui opera l'impresa; □ interpretare i dati ottenuti attraverso l'applicazione delle tecniche quantitative per lo studio dei sistemi economici e dei mercati in cui operano le imprese; □ utilizzare le conoscenze giuridiche per la gestione dell'impresa, privata e pubblica, e della sua attività nei mercati. □

3. Il percorso formativo proposto dal CdIMEM concorre a fornire preparazione indispensabile per assumere posizioni di elevata autonomia e responsabilità, sia alle dipendenze, sia in proprio, in ordine principalmente alla direzione, programmazione, gestione, valutazione e controllo dei sistemi aziendali privati e pubblici; nonché nelle strutture di governo dei sistemi economici, territoriali e sociali, sia privati, sia pubblici. □

I principali sbocchi occupazionali si differenziano in funzione della scelta dello studente in merito agli approfondimenti previsti nei diversi percorsi e sono rivolti a configurare il ruolo di: manager di organizzazioni pubbliche, private, profit e non profit; manager nel settore agroalimentare; consulente aziendale, consulente finanziario e per i servizi del credito; commercialista (previo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, secondo la normativa vigente).

Art. 3 – Durata del Corso e crediti formativi universitari

1. La durata del CdIMEM è pari a due anni. A chi consegue la Laurea Magistrale in Economia e Management compete la qualifica accademica di dottore magistrale. □

2. Per conseguire la Laurea Magistrale in Economia e Management lo studente deve aver maturato 120 CFU.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio richieste allo studente, di cui le ore di didattica frontale, determinate dal Consiglio del CdS, sono pari a 7. I CFU corrispondenti a ciascuna attività

formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto o delle competenze acquisite.

Art. 4 - Organi di governo del Corso di Laurea magistrale

1. Il Consiglio di Corso di Studio (d'ora in avanti CdS), costituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1 dello Statuto di Ateneo, è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività didattiche del CdLMEM ed esercita le funzioni ad esso conferite dallo Statuto, dal RDA, dal RDD e dalle altre pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie.

2. Il Presidente del CdS, eletto tra i professori di ruolo afferenti allo stesso, in conformità con quanto previsto dal RDA, rappresenta il CdS, ne convoca e presiede il Consiglio, rendendone esecutive le deliberazioni. Esercita, altresì, tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e da tutte le pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie. Può nominare, tra i docenti afferenti al CdS, suoi delegati con il compito di coadiuvarlo nello svolgimento di proprie specifiche funzioni. Tra i docenti afferenti al CdS e su deliberazione dello stesso, è nominato il segretario verbalizzante.

ART. 5 – Organizzazione interna al Consiglio del Corso di Studio

1. Ai fini della progettazione e valutazione dell'offerta formativa del CdLMEM, il Presidente, un docente afferente al Consiglio di CdS e nominato da quest'ultimo e un rappresentante degli studenti del CdS, partecipano al Comitato Unico di indirizzo di area economica del DEMM.

2. Per l'assolvimento delle funzioni inerenti la programmazione dell'offerta formativa, l'organizzazione e la gestione dei servizi didattici, il monitoraggio e il controllo dei risultati dell'apprendimento, i servizi di orientamento, il placement e la gestione della qualità, il CdS delibera la costituzione di Gruppi di lavoro e individua i relativi coordinatori.

3. Il CdS nomina, tra i suoi docenti di ruolo, i tutor, incaricati di svolgere le funzioni di sostenere e orientare il percorso formativo dei propri studenti.

4. Il CdS, annualmente, propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori afferenti al proprio corso di Studio.

Sezione III – Accesso al percorso formativo e organizzazione dell'attività didattica

Art. 6 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale

1. L'iscrizione al CdLMEM richiede il possesso di una laurea di primo livello o titolo equipollente o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo oltre al possesso di specifici requisiti curriculari e un'adeguata preparazione iniziale, nei termini precisati nei commi successivi.

2. Requisito curriculare sufficiente per l'iscrizione è il possesso di una laurea triennale in discipline economiche, appartenente alle classi 17 e 28 (secondo la classificazione del D.M. 509) o L-18, L-33 (secondo la classificazione del D.M. 270), che, di norma, fornisce le conoscenze specifiche richieste per l'accesso. □ Per lo studente in possesso di titoli di studio appartenenti a classi diverse da quelle menzionate, l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Economia e Management è subordinata al possesso di almeno 15 CFU nell'ambito disciplinare economico (SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/05; SECS-P/12); 18 CFU nell'ambito disciplinare aziendale (SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11); 15 CFU nell'ambito disciplinare statistico-matematico (SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/06; MAT/05; MAT/06); 15 CFU nell'ambito disciplinare giuridico (IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/12; IUS/13); 6 CFU in una lingua straniera dell'Unione Europea. ||

3. Per i requisiti di preparazione iniziale personale si stabiliscono le seguenti regole: sono ammessi a iscriversi coloro che dimostrino di possedere conoscenze e competenze delle materie aziendalistiche, dei principi dell'economia dei mercati e delle conoscenze di base in ambito statistico, matematico e giuridico.
4. La verifica dei requisiti per l'iscrizione è condotta da un'apposita Commissione interna su istanza degli interessati.
5. I requisiti di preparazione personale iniziale sono verificati tramite analisi del curriculum e lo svolgimento di un test o di un colloquio finalizzati ad accertare le conoscenze e le competenze di cui al comma 3, secondo i criteri deliberati dal Consiglio del CdS.
6. Sono esonerati dalla verifica di cui ai commi 4 e 5, gli studenti in possesso di una laurea triennale in discipline economiche, appartenente alle classi 17 e 28 (secondo la classificazione del D.M. 509) o L-18, L-33 (secondo la classificazione del D.M. 270), conseguita con una votazione pari almeno a 100/110.
7. Nel caso di studenti con titoli di studio esteri, verrà svolta una valutazione *ad hoc* delle competenze acquisite durante il percorso di studi per verificare il possesso dei requisiti curriculari.

Art. 7 – Organizzazione e attività didattica

1. In conformità con l'ordinamento didattico del CdImEM predisposto dal Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di CdS definisce, aggiornandola annualmente, la struttura del CdImEM, con il connesso quadro delle attività formative impartite, distinguendo, per quanto riguarda gli insegnamenti, tra: a) insegnamenti caratterizzanti; b) insegnamenti affini o integrativi; c) insegnamenti a scelta.
2. Gli insegnamenti impartiti presso il CdIm sono di norma monodisciplinari e affidati a un unico docente. Gli insegnamenti possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente. Le designazioni dei docenti titolari dei diversi insegnamenti sono approvate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di CdS.
3. In riferimento a ciascun insegnamento, devono essere indicati: denominazione dell'insegnamento; anno accademico di riferimento e semestre di svolgimento; anno di corso per gli insegnamenti diversi da quelli a scelta; classe di appartenenza del CdS; settore scientifico-disciplinare di riferimento; numero dei CFU, delle ore di didattica frontale e di quelle di studio personale; breve descrizione dell'attività formativa, comprensiva delle seguenti indicazioni: eventuale articolazione in moduli; obiettivi formativi specifici; prerequisiti e eventuali propedeuticità; contenuti dell'insegnamento; metodi didattici; modalità di verifica dell'apprendimento e descrizione dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite; testi di riferimento.
4. Per ciascun insegnamento possono prevedersi attività formative integrative, opportunamente collocate all'interno del calendario delle attività didattiche e affidate, mediante apposito contratto, a persone dotate di adeguate competenze secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di CdS.
5. I docenti del CdS svolgono le attività formative di cui sono responsabili secondo le modalità previste dall'art.16 del RDD.
6. Il CdImEM, di norma, non prevede forme di frequenza obbligatoria ma la partecipazione alle attività formative è fortemente consigliata e rientra tra i doveri di formazione dello studente accanto allo studio individuale. Il CdS può deliberare iniziative volte a favorire la frequenza.
7. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche

1. Le forme didattiche adottate all'interno del CdImEM sono quelle convenzionali costituite, oltre che dalle lezioni, dalle esercitazioni, dai seminari e dai laboratori didattici.
2. Nel rispetto del calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento, il Direttore del Dipartimento e il Presidente del CdS provvedono all'organizzazione delle attività didattiche, tenendo

conto delle esigenze e delle finalità specifiche del Corso di Studio.

3. Le esercitazioni e i laboratori sono finalizzati a integrare il percorso formativo, al fine, tra gli altri, di consentire agli studenti di acquisire la necessaria dimestichezza con la dimensione pratico-applicativa, con riferimento agli ambiti di pertinenza degli insegnamenti entro cui tali forme didattiche si inquadrano. ■

4. I seminari, quali incontri di studio e ricerca con la partecipazione di ricercatori e professori universitari e/o di altri soggetti esperti di determinate materie, sono finalizzati ad arricchire il percorso formativo degli studenti, offrendo loro occasioni di riflessione e approfondimento in merito ad argomenti di particolare interesse scientifico e culturale.

5. Il Consiglio di CdS può decidere di consentire lo svolgimento di attività didattiche a distanza regolandone le modalità.

Art. 9 – Tirocini

1. Concorrono al raggiungimento del numero di CFU necessari ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale i CFU conseguibili mediante lo svolgimento di tirocini curriculari effettuati ai sensi e nelle forme previste dal RDD, previa approvazione delle relative istanze di riconoscimento a cura del Consiglio di CdS.

Art. 10 – Esami di profitto e altre modalità di verifica dell'apprendimento

1. Nel rispetto delle previsioni di cui al RDA e al RDD, al termine di ciascuna attività formativa, è previsto lo svolgimento di un esame di profitto. In riferimento alle attività formative articolate in una pluralità di moduli, la verifica dell'apprendimento dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'esame di profitto lo studente consegue una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente all'acquisizione dei CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Le verifiche dell'apprendimento, che si svolgono previa identificazione dei candidati e sono pubbliche, possono consistere in una prova orale o in una prova scritta. Può essere previsto il ricorso a entrambe le forme sopra indicate, nonché a verifiche intermedie.[]

3. Le modalità di svolgimento degli esami di profitto sono indicate, prima dell'inizio di ogni anno accademico, dal docente responsabile dell'attività formativa, in conformità con le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di CdS.[]

4. Nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo e del calendario didattico deliberato dal Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di CdS adotta, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il proprio calendario delle sessioni e degli appelli di esame.

5. In relazione a ciascun insegnamento è garantito un numero minimo di sei appelli per anno accademico.

6. Le eventuali verifiche intermedie devono svolgersi in tempi e secondo modalità tali da non apportare turbative al regolare svolgimento dell'attività didattica del CdS. Non possono in ogni caso configurarsi come sostitutive degli esami di profitto.

7. All'interno delle sedute ordinarie e straordinarie di esame, i titolari degli insegnamenti possono programmare appelli speciali di esame riservati a: a) studentesse in maternità; b) studenti-genitori con figli di età non superiore a cinque anni; c) studenti disabili; d) studenti autorizzati alla prenotazione della seduta di laurea con al più una prova di verifica, oltre alla prova finale, ancora da espletare per completare il ciclo degli studi. I soggetti di cui alla lettera d) del presente comma possono richiedere l'appello straordinario solo una volta nel corso dell'anno accademico.

8. Il Consiglio di CdS può deliberare la previsione di sessioni di esami straordinarie, se del caso a beneficio di studenti fuori corso, lavoratori e/o trasferiti da altri Corsi di Laurea (ovvero che abbiano effettuato opzioni da precedenti ordinamenti del CdS), nonché di studenti in ordine ai quali siano state

obiettivamente riscontrate significative criticità durante il percorso formativo.

9. Le commissioni di esame sono nominate in conformità a quanto previsto dal RDD.

Art. 11 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere

1. Prima dell'inizio degli insegnamenti di lingua straniera impartiti all'interno del CdS, agli studenti è somministrato un test di posizionamento al fine di stabilire il loro livello di conoscenza della lingua inglese. L'accertamento della conoscenza linguistica è gestito dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS).

2. Lo studente iscritto al CdMEM è tenuto ad acquisire i 6 CFU relativi alla conoscenza della Lingua Inglese che lo porta ad un livello di conoscenza B2.

3. Gli studenti che, a seguito del test di posizionamento, ritengono necessario un rafforzamento delle loro competenze linguistiche per potere frequentare proficuamente il corso relativo all'acquisizione dei cfu di cui al comma precedente, possono acquisirle frequentando i corsi gratuiti organizzati dal Dipartimento o dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS).

Sezione IV – Percorso formativo e status degli studenti

Art. 12 – Percorso formativo

1. Il Consiglio di CdS definisce annualmente la propria offerta formativa, articolandola in piani di studio e curricula. Stabilisce, altresì, criteri e modalità di verifica dell'effettivo e corretto svolgimento delle attività formative, nel rispetto delle previsioni del RDD.

2. Lo studente è tenuto a presentare il proprio piano di studio entro i termini annualmente stabiliti, qualora esso si differenzi dal piano degli studi definito dal Consiglio di CdS ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il piano di studi dovrà essere accompagnato da una motivazione scritta contenente le ragioni culturali, scientifiche e professionali della scelta effettuata. I piani di studio presentati dagli studenti sono approvati dal Consiglio del CdS, su proposta motivata della Commissione Istruttoria Permanente "Pratiche studenti", entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte del SAD. Decorso il termine, il piano di studi si intende approvato.

3. L'istanza di inserimento come attività a scelta dello studente di insegnamenti a scelta diversi da quelli erogati dal CdS deve essere sottoposta, per l'approvazione, al medesimo Consiglio. □

5. Gli studenti iscritti al CdMEM possono aggiungere al loro piano di studio attività didattiche in sovrannumero senza alcun onere aggiuntivo. Gli esami di profitto riconosciuti in sovrannumero, per un massimo di due, sono registrati nella carriera dello studente al di fuori del piano di studi e non sono computati ai fini dell'erogazione di benefici economici, né ai fini dell'ammissione alla prova finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione.

6. All'interno dell'offerta formativa prevista dal Dipartimento, e sulla base del RDA e di altre disposizioni dell'Ateneo, lo studente può usufruire di periodi di studio presso università estere convenzionate, in Paesi appartenenti o meno all'Unione Europea, nelle quali può svolgere attività formative.

Art. 13 – Studenti impegnati a tempo parziale

1. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo per lo studio, può chiedere di essere impegnato negli studi "a tempo parziale", seguendo un percorso di studi che preveda, per ciascun anno di iscrizione, un numero di CFU inferiore a quello previsto dal manifesto del Corso di Studio.

2. Allo studente impegnato a tempo parziale negli studi si applicano le specifiche disposizioni del Regolamento Studenti e del RDD.

3. A beneficio degli studenti a contratto impegnati a tempo parziale sono predisposti percorsi formativi appositamente modulati.

Art. 14 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. È ammessa l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento erogati dal CdLMEM nel rispetto delle disposizioni del Regolamento degli studenti dell'Università degli Studi del Sannio.

Art. 15 – Trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio e opzioni da vecchi ordinamenti

1. Nei casi di trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio e opzioni da vecchi ordinamenti, sono riconosciuti i CFU acquisiti in corsi universitari che assicurino attività formative coerenti con le conoscenze richieste dal CdS in Economia e Management. Sul riconoscimento dei CFU delibera il Consiglio di CdS, su proposta della Commissione Istruttoria Permanente "Pratiche studenti".

Art. 16 – Orientamento in itinere

1. In vista delle finalità di cui al RDD, il CdS organizza attività di orientamento in itinere a beneficio dei propri studenti. □
2. I docenti del CdS svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.
3. Il Consiglio di CdS può deliberare la predisposizione di ulteriori servizi finalizzati a sostenere e orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso e degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto.

Art. 17 – Informazioni e servizi di supporto agli studenti

1. Il CdS, anche avvalendosi dell'operato del personale tecnico-amministrativo assegnato al Supporto Attività Didattiche, assicura la correttezza e completezza delle informazioni fornite agli studenti in relazione all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche. □
2. Gli studenti possono rivolgersi:
 - a) in relazione ad aspetti e questioni attinenti ai contenuti dell'attività didattica, ai docenti titolari degli insegnamenti e al Presidente del Corso di Studio; □
 - b) in relazione ad aspetti e questioni di natura amministrativa, agli uffici del Supporto Attività Didattiche.
3. Ferme le previsioni di cui al comma 2, gli studenti possono rivolgersi, a livello di Dipartimento, attraverso i propri rappresentanti, alla Commissione didattica paritetica e, a livello di Ateneo, al Garante degli studenti, il quale, ai sensi dello Statuto di Ateneo, assiste gli studenti nell'esercizio dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila sul corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 18 – Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento della laurea in Economia e Management, in conformità con le previsioni del RDA, è obbligatoria e consiste nella presentazione e discussione pubblica di una tesi, elaborata sotto la guida di un relatore e di due correlatori, in cui il laureando deve dimostrare: competenza nella selezione e utilizzo delle fonti scientifiche, sicura conoscenza dei quadri teorici e dei modelli applicativi, capacità espositiva, autonomia di giudizio, sintesi critica. L'elaborato di tesi deve possedere elementi di originalità.
2. L'elaborato può essere redatto, ed eventualmente discusso, in una lingua straniera dell'Unione europea, facente parte del percorso formativo del Corso di Laurea.
3. L'elaborato scritto può essere collegato a un'attività formativa o di ricerca presso organizzazioni, uffici, amministrazioni, strutture di ricerca italiani o stranieri.
4. Gli studenti regolarmente iscritti al CdLMEM possono partecipare al programma per il rilascio del

doppio titolo. A tal fine gli studenti presentano domanda nell'ambito del programma Erasmus. Gli studenti selezionati trascorreranno un anno presso l'Università straniera con la quale l'Ateneo del Sannio ha stipulato la relativa convenzione dove sosterranno esami e prepareranno la tesi di laurea.

Al termine del periodo all'estero, gli studenti, che supereranno con esito positivo gli esami, discuteranno la tesi con una Commissione mista, composta da docenti delle due università partner e riceveranno il "doppio titolo": Laurea Magistrale in Economia e Management, rilasciata dall'Università del Sannio; - Laurea rilasciata dall'università straniera.

5. Per le modalità di assegnazione della tesi di laurea si rinvia al Regolamento per la prova finale del CdIEM.

Art. 19 – Valutazione della prova finale di laurea.

1. Alla prova finale corrispondono 18 CFU. Il punteggio da attribuire alla prova finale, espresso in centodecimi, viene determinato tenendo conto del curriculum complessivo dello studente, alla luce del quale si determina il voto di partenza, della prevalutazione dell'elaborato secondo quanto stabilito nel Regolamento per le tesi di laurea del di cui al comma 4 dell'art. 18 del presente Regolamento, e dell'andamento della stessa prova finale, secondo le previsioni di cui al RDA.□

2. Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei cento decimi.

3. La valutazione della prova finale è formulata su proposta del relatore di concerto con i membri della Commissione, che delibera a maggioranza dei presenti. Ai fini della valutazione, la Commissione esaminatrice attribuisce ai candidati□fino a 8 punti.□L'eventuale attribuzione della lode e degli ulteriori riconoscimenti, subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti, è demandata alla valutazione unanime della Commissione.

4. Per la determinazione del voto di partenza si fa riferimento alla media ponderata. Per ogni lode ottenuta vengono riconosciuti 0,04 punti da moltiplicare per i CFU del relativo esame.

5. Il voto finale è dato dalla somma tra il voto di partenza e il punteggio di cui al comma 3 ed è arrotondato per eccesso al voto immediatamente superiore qualora il decimale sia pari o superiore a 0,5.

6. Su proposta del Consiglio di CdS, il Consiglio di Dipartimento del DEMM può deliberare premialità in termini di punteggi aggiuntivi per la prova finale di laurea da riconoscere agli studenti che realizzino esperienze di stage nell'ambito di progetti europei e/o esperienze di tirocinio in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento.

7. Nel rispetto delle previsioni del RDA e dei commi precedenti, lo svolgimento dell'esame finale di laurea è specificamente disciplinato da un apposito Regolamento per la prova finale.

Art. 21 – Assicurazione della qualità delle attività didattiche

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Dipartimento, il CdS adotta un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche e della loro organizzazione.□

2. È istituito un Gruppo di Gestione AQ, coincidente con il Gruppo di Riesame, composto da docenti del CdS nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente, nonché da una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Il Consiglio designa un coordinatore, che svolge le funzioni di Responsabile dell'assicurazione della qualità del CdS.□

3. L'organismo di cui al comma 2 svolge funzioni di promozione, coordinamento e monitoraggio della qualità delle attività didattiche del CdS, in raccordo con l'analogo organismo istituito a livello di Dipartimento. Provvede, tra l'altro, al monitoraggio dei dati relativi al Corso di Studio, per individuarne i punti di forza e di debolezza e identificare le opportune azioni di miglioramento, nonché

alla verifica dell'attuazione delle azioni di miglioramento nei confronti di tutte le parti interessate. Collabora con il Presidente del CdS alla redazione di tutti i documenti richiesti all'interno dei processi finalizzati all'assicurazione della qualità delle attività didattiche.

4. La Commissione di cui al comma 2 opera in stretto raccordo con i Gruppi di lavoro di cui all'articolo 4 comma 2 del presente Regolamento, in vista dell'analisi continua dei dati di *performance* del Corso di Studio e della predisposizione delle azioni necessarie all'assicurazione e valutazione interna della qualità del CdS.

Sezione V – Disposizioni finali

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di CdS, approva il presente Regolamento e le eventuali modifiche. □
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto di Ateneo, al RDA, al RDD e alle altre pertinenti normative vigenti.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano agli studenti immatricolati al Corso di Studio in Economia e Management a partire dall'anno accademico 2019-20 per un numero di anni almeno pari alla durata ordinaria del Corso. Il Dipartimento si riserva comunque la possibilità di modificare il Regolamento anche prima della conclusione del percorso, sulla base di particolari esigenze organizzative o didattiche.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT

REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE

(approvato nel Consiglio di CdS del 7 maggio 2019 e modificato dal medesimo Consiglio di CdS l'11 settembre 2019)

TITOLO I □ - Prova finale e assegnazione della tesi di laurea

Art. 1 – Definizione della prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di laurea in Economia e Management consiste nella preparazione, presentazione e discussione pubblica di un elaborato redatto sotto la guida di un relatore e di due correlatori in cui il laureando deve dimostrare: competenza nella selezione e utilizzo delle fonti scientifiche, sicura conoscenza dei quadri teorici e dei modelli applicativi, capacità espositiva, autonomia di giudizio, sintesi critica. L'elaborato di tesi deve possedere elementi di originalità.
2. L'elaborato può essere redatto, ed eventualmente discusso, in una lingua straniera dell'Unione europea, facente parte del percorso formativo del Corso di Laurea.
3. L'elaborato scritto può essere collegato a un'attività formativa o di ricerca presso organizzazioni, uffici, amministrazioni, strutture di ricerca italiani o stranieri.

Art. 2 – Calendario delle sedute

All'inizio di ogni anno accademico è predisposto il calendario delle sedute di laurea.

Art. 3 – Condizioni per poter accedere alla prova finale

1. Per sostenere la prova finale per il conseguimento della laurea magistrale, lo studente deve avere acquisito tutti i CFU relativi alle attività formative previste dal proprio ordinamento degli studi (meno quelli assegnato alla prova finale).
2. Lo studente può presentare domanda di assegnazione della tesi per il conseguimento della laurea magistrale almeno sei mesi prima della prova finale e avendo acquisito almeno 60 CFU.

Art. 4 – Relatori e correlatori

1. Possono essere nominati relatori tutti i docenti del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management, nonché gli altri docenti, anche non strutturati, titolari di insegnamenti previsti nel piano di studio dello studente laureando. □
2. Ciascun docente del Corso di Laurea, afferente o non, ha l'obbligo di seguire le tesi di laurea, secondo un'equa ripartizione del carico didattico.
3. Ciascun docente non può avere più di dieci tesisti nell'ambito del Corso di laurea, salvo deroga concessa, su richiesta del docente, dal Presidente del Corso di Laurea. □
4. Il Presidente vigila sull'equo carico di tesi tra i professori.
5. Possono essere nominati correlatori tutti i docenti del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management, nonché gli altri docenti, anche non strutturati, titolari di insegnamenti previsti nel piano di studio dello studente laureando.

Art. 5 – Procedura di assegnazione della tesi

1. Lo studente che abbia conseguito il numero di CFU necessario in base al presente Regolamento formalizza l'istanza presso l'ufficio amministrativo di supporto alle attività didattiche, indicando due discipline in ordine di preferenza e allegando l'autocertificazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate. Lo studente che sia già in possesso di precedente laurea deve indicare la materia e il

titolo della tesi già discussa, nonché la data del conseguimento della stessa. L'ufficio verifica la regolarità dell'istanza, tenuto conto del limite massimo di tesi di cui all'art. 4.3.

2. Il Presidente del Corso di Laurea assegna la tesi, nomina il relatore e contestualmente, su proposta del relatore, il primo correlatore. Il secondo correlatore può essere nominato fino a due mesi prima della discussione.

3. Tra la data della formalizzazione della domanda (fa fede la data del protocollo) e quella della discussione devono intercorrere almeno 6 mesi.

4. La prova finale deve essere sostenuta in una materia oggetto di insegnamento presso il Corso di Laurea e che rientri nel piano di studio dello studente.□

5. Qualora lo studente intenda cambiare materia e relatore, si applica la procedura utilizzata per la prima assegnazione, con conseguente nuova decorrenza dei termini previsti.

Art. 6 – Assegnazione della tesi in materie relative a insegnamenti disattivati o di cui non si è ancora sostenuto l'esame□

1. Qualora la tesi di laurea sia stata assegnata in una materia il cui insegnamento sia stato successivamente disattivato, lo studente conserva il diritto alla tesi assegnatagli, con eventuale nomina di un nuovo relatore.

2. L'assegnazione della tesi in una materia di cui lo studente non abbia ancora superato l'esame è rimessa alla valutazione del docente della materia stessa.□□

3. Lo studente non può sostenere l'esame di laurea senza aver superato l'esame di profitto relativo all'insegnamento nel quale è stata assegnata la tesi.

TITOLO II□Redazione, consegna e valutazione della tesi di laurea

Art. 7 – Individuazione del titolo della tesi e compiti del relatore

1. Il tema oggetto della tesi è concordato fra relatore e studente, tenuto conto degli interessi di quest'ultimo.□

2. Lo studente, mediante apposita dichiarazione vistata dal relatore, comunica l'argomento della tesi all'ufficio amministrativo supporto alle attività didattiche (d'ora in avanti SAD).

3. Gli argomenti delle tesi assegnate sono annotati in un apposito elenco tenuto presso il SAD.

Art. 8 – Prevalutazione della tesi

1. La valutazione della prova finale avviene temporalmente in due momenti.□ Si ha una prevalutazione da parte di una Commissione giudicatrice con un numero ristretto di componenti volta a verificare il corretto svolgimento dell'attività di tesi e a darne una prima valutazione di merito e una valutazione finale plenaria.

2. La Commissione giudicatrice di prevalutazione è composta dal Relatore e dai due correlatori. Almeno 20 giorni prima della discussione dinanzi alla Commissione giudicatrice dell'esame finale, la Commissione di prevalutazione svolge un esame approfondito della tesi, ponendo al candidato domande sia sugli aspetti metodologici, sia sui contenuti ed i risultati della ricerca svolta.

Al termine della preseduta, la commissione predispose un verbale che, in caso di valutazione positiva, assegna alla tesi una fascia di punteggio, nel rispetto della quale sarà stabilito il voto finale di laurea nel corso delle seduta plenaria pubblica. Le fasce di punteggio sono così articolate: "Fascia Bassa = punteggi da 1 a 3", "Fascia Media = punteggi da 4 a 5", "Fascia Alta = punteggi da 6 a 7". Qualora il lavoro di ricerca risultasse di particolare pregio, la Commissione di prevalutazione può proporre 8 punti, inviando specifica motivazione ai componenti della Commissione della seduta di laurea plenaria. Il verbale della preseduta è trasmesso tempestivamente al SAD del DEMM a cura del Relatore. Copia del verbale della preseduta sarà consegnato alla Commissione in seduta di laurea.

3. Il candidato, qualora in disaccordo con l'esito della prevalutazione, potrà ripresentare una nuova stesura della tesi non prima di due mesi, per una successiva e definitiva valutazione.

Art. 9 – Commissioni giudicatrici della prova finale

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio, con le funzioni e la composizione previste dall'art. 30 del RDA, sono nominate dal Direttore di Dipartimento.
2. I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute.
3. Ogni membro di Commissione, nel caso di impossibilità a partecipare alla seduta, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento. Il Presidente della Commissione è tenuto a segnalare al Direttore del Dipartimento eventuali assenze ingiustificate dei componenti.

Art. 10 – Comunicazioni

1. I componenti della Commissione devono essere informati anticipatamente del contenuto delle tesi e delle eventuali premialità maturate dallo studente laureando. A tale scopo, entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per la discussione, il laureando deve far pervenire al SAD, a mezzo di posta elettronica, un riassunto della tesi compilativa con indicato il nome e il cognome del laureando e del relatore, nonché l'indicazione delle attività formative che hanno consentito il conseguimento delle predette premialità. L'ufficio invia ai singoli docenti della Commissione i riassunti della tesi.

Art. 11 – Modalità di svolgimento della seduta di laurea

1. La discussione della tesi è pubblica e avviene in presenza della Commissione previa presentazione del lavoro del candidato da parte del relatore e dei correlatori. □
2. Il Presidente della Commissione designa, tra i componenti della stessa, il segretario incaricato della verbalizzazione dell'intera seduta di laurea.
3. Il verbale è firmato da tutti i componenti della Commissione che hanno assistito alla prova.
4. La proclamazione è pubblica.
5. Il Consiglio di Dipartimento del DEMM delibera il calendario annuale delle prove finali che deve prevedere almeno sei appelli.

Art. 11 – Valutazione finale plenaria delle tesi

1. Alla prova finale corrispondono 18 CFU. Il punteggio da attribuire alla prova finale, espresso in centodecimi, viene determinato tenendo conto del curriculum complessivo dello studente, alla luce del quale si determina il voto di partenza, della prevalutazione dell'elaborato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento e dell'andamento della stessa prova finale, secondo le previsioni di cui al RDA. □ □
2. Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei cento decimi.
3. La valutazione della prova finale è formulata su proposta del relatore di concerto con i membri della Commissione, che delibera a maggioranza dei presenti. Ai fini della valutazione, la Commissione esaminatrice attribuisce ai candidati □ fino a 8 punti. □ L'eventuale attribuzione della lode e degli ulteriori riconoscimenti, subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti, è demandata alla valutazione unanime della Commissione.
4. Per la determinazione del voto di partenza si fa riferimento alla media ponderata. Per ogni lode ottenuta vengono riconosciuti 0,04 punti da moltiplicare per i CFU del relativo esame. Inoltre, al voto di partenza, secondo quanto deliberato in Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di CdS, possono essere sommati i seguenti punteggi aggiuntivi: - due punti, qualora la tesi di laurea sia stata

elaborata nell'ambito di un'esperienza di tirocinio all'estero, nell'ambito del Progetto Erasmus Traineeship; un punto qualora lo studente abbia svolto attività di tirocinio per un numero di ore pari o superiore a 150.

5. Il voto finale è dato dalla somma tra il voto di partenza e il punteggio di cui al comma 3 ed è arrotondato per eccesso al voto immediatamente superiore qualora il decimale sia pari o superiore a 0,5.

Art. 12 – Doppio titolo di studio

1. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli, gli studenti selezionati per il riconoscimento del doppio titolo, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico del CdMEM, discuteranno la tesi con una commissione mista, composta da docenti delle due università partner e riceveranno due lauree.

2. Qualora il correlatore dell'Università partner non fosse disponibile a partecipare alla seduta di laurea, quest'ultimo dovrà produrre una relazione in cui esprime il suo giudizio sull'elaborato finale.